

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Approvato dal CdA
nella seduta del 22.05.2018
e aggiornato il 26.03.2019


FONDAZIONE
CASSA RISPARMIO PERUGIA



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Oggetto e premessa

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità ed i termini relativi, alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, approva le presenti disposizioni regolamentari e le eventuali successive modifiche.
3. Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 2 - Costituzione

1. Il Comitato di Indirizzo, mediante scrutinio segreto, provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla scadenza del Consiglio uscente.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ancorché scaduto, esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Alla sua prima riunione e comunque entro trenta giorni successivi all'insediamento, il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'inesistenza di cause di incompatibilità, decadenza o conflitto di interessi dei propri componenti.
Nella medesima riunione il Consiglio provvede alla nomina del Vice Presidente, tramite scrutinio segreto.

Art. 3 - Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Per la composizione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Indirizzo opera in modo da favorire una equilibrata presenza tra le competenze tecnico-professionali e quelle manageriali ed amministrative.



2. Per procedere alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, agli aventi diritto viene consegnata una scheda in bianco sulla quale possono essere espresse indicazioni fino alla concorrenza del totale dei soggetti da designare.

Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto più voti.

Art. 4 - Verifica dei requisiti

1. Per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 28 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione affida all'ufficio di Segreteria della Fondazione il compito di procedere agli adempimenti istruttori necessari tre mesi prima della scadenza di ogni biennio.

2. Ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio può richiedere a singoli componenti di produrre documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di incompatibilità, di cause impeditive e di situazioni di conflitto di interessi

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a produrre all'ufficio di Segreteria della Fondazione gli elementi necessari entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax o posta elettronica con rapporto di conferma.

Il possesso dei requisiti di professionalità può essere attestato attraverso il deposito del curriculum vitae, di attestazioni e di certificati rilevanti a tale fine.

Il possesso dei requisiti di onorabilità può essere attestato attraverso la produzione del certificato generale penale e dei carichi pendenti, ovvero di dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentito dalla normativa vigente.

4. Nei casi di inerzia rispetto all'obbligo di cui al comma che precede, il Consiglio di Amministrazione adotta le determinazioni di cui all'art. 26, comma 3 dello Statuto, nella prima seduta utile.

Art. 5 - Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, si riunisce presso la sede della Fondazione.

2. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco di eventuali documenti messi a disposizione dei componenti il Consiglio presso la Segreteria, almeno due giorni lavorativi prima della riunione dell'organo.



3. L'avviso di convocazione è di norma comunicato ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, ovvero tramite fax o posta elettronica con rapporto di conferma.

4. In caso di urgenza il termine di cui al precedente comma è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere trasmessa anche mediante telegramma, o altro strumento del quale si possa provare la ricezione.

5. Qualora la convocazione venga chiesta da almeno tre componenti l'organo, il Presidente provvede alla fissazione della riunione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 6 - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. All'adunanza è possibile validamente partecipare anche tramite videoconferenza a condizione che il partecipante in via telematica possa essere identificato e possa intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. La partecipazione a distanza presuppone la disponibilità di strumenti telematici compatibili con quelli della Fondazione ed idonei ad assicurare la massima riservatezza possibile e permettere al partecipante di intervenire nella discussione, poter votare e scambiare documenti anche tramite posta elettronica. Per potersi collegare e quindi partecipare alla riunione in videoconferenza, l'interessato dovrà contattare entro il giorno precedente l'adunanza la Segreteria Generale che, a seconda della disponibilità, potrà confermare o meno la possibilità di partecipare in via telematica.

3. Il Presidente, in apertura di seduta, accertata preliminarmente la validità della riunione, dà lettura del verbale della seduta precedente, redatto dal Segretario Generale, che, in assenza di rilievi, è definitivamente approvato.

4. Nel caso in cui vengano riscontrate imprecisioni od omissioni nella verbalizzazione, il Consiglio ne dispone contestualmente la modifica.

5. Il Presidente procede alla lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno, la cui trattazione prosegue nella successione stabilita dalla convocazione, salva diversa volontà espressa della maggioranza dei presenti.



6. Ogni componente il Consiglio, anche in sede di riunione dell'organo, può chiedere l'esibizione di atti e documenti in possesso della Fondazione, afferenti alla materia oggetto di deliberazione.

7. Per deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno, è necessaria la presenza e l'unanimità di tutti i componenti dell'organo.

8. Il Verbale delle riunioni, è redatto dal Segretario Generale che lo sottoscrive unitamente al Presidente e viene approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Resta ferma l'immediata esecutività delle deliberazioni.

